

Attualità

La participation exemption segna il passo in Finlandia

14 Settembre 2005

Il meccanismo è stato introdotto con la riforma fiscale approvata nel 2004. Nel mirino i *capital gains* da partecipazioni azionarie



L'esenzione sarà applicata alla vendita di azioni, iscritte nell'attivo immobilizzato, possedute da almeno un anno e che costituiscono il 10 per cento del capitale sociale della società partecipata. Il regime fiscale agevolato riguarda soltanto le partecipazioni possedute in società finlandesi o in quelle definite dall'articolo 2 della direttiva madre-figlia o che risiedono in Stati con cui è stato stipulato un

trattato contro la doppia imposizione. Il governo finlandese, con la riforma fiscale approvata il 19 maggio 2004, ha introdotto numerosi cambiamenti finalizzati a rendere il Paese maggiormente competitivo e appetibile nello scenario europeo, soprattutto agli occhi degli investitori stranieri. Tra le modifiche di maggior rilievo, entrate in vigore dal 1° gennaio 2005, emerge senza dubbio l'introduzione del meccanismo della *participation exemption*.

La tassazione dei *capital gains*

Il meccanismo della *participation exemption*, recentemente previsto anche dall'ordinamento italiano, è stato introdotto in Finlandia in relazione ai soli *capital gains* ottenuti dalle società in seguito alla vendita di partecipazioni azionarie. Tale nuovo meccanismo riguarderà tutte le transazioni effettuate dopo il 19 maggio 2004. Questa nuova esenzione sarà applicata alla vendita di azioni, iscritte nell'attivo immobilizzato, possedute dalla società venditrice da almeno un anno e che costituiscono almeno il 10 per cento del capitale sociale della società partecipata.

L'applicazione del regime fiscale agevolato

A tal fine non si considerano le azioni possedute da una *real estate company* e da una società di investimento. E' importante sottolineare come tale regime fiscale agevolato sia applicabile soltanto alle partecipazioni possedute in società finlandesi o in società definite dall'articolo 2 della direttiva madre-figlia o in società residenti in Stati con cui la Finlandia ha stipulato un trattato contro la doppia imposizione. Specularmente, secondo la nuova logica impositiva, le perdite derivanti da azioni, la cui relativa vendita gode della *participation exemption*, saranno fiscalmente indeducibili mentre, al contrario, le perdite derivanti da azioni possedute da meno di un anno o non costituenti il 10 per cento del capitale sociale della società partecipata concorreranno a formare la base imponibile. La stessa logica è applicata a tutte quelle spese sostenute per migliorare la situazione finanziaria di una particolare società del Gruppo per le quali la legge finlandese dispone la non deducibilità fiscale se il soggetto erogante (o il Gruppo nel suo complesso) non possiede almeno il 10 per cento del capitale sociale della società beneficiaria. Nonostante tali regole, però, il *capital gain* può essere, in determinate circostanze, parzialmente tassabile. Ciò si verifica quando le azioni possedute dalla società sono state oggetto di una svalutazione precedente, per cui la parte di *capital gain* portata in deduzione costituirà in ogni caso materia imponibile.

La tassazione dei dividendi

La riforma fiscale ha abolito, inoltre, il previgente sistema di tassazione dei dividendi applicato in Finlandia dal 1990. Tale regime "*per imputazione*" disponeva che il dividendo pagato da una società al proprio azionista venisse tassato sia in capo alla società al momento dell'erogazione e sia in capo all'azionista al momento della percezione (seppur con il riconoscimento di parziale credito di imposta) dando origine così a una parziale doppia imposizione. Il governo finlandese, al fine di rendere il Paese maggiormente competitivo nello scenario europeo e più appetibile agli occhi degli investitori stranieri e, inoltre, per adeguare la normativa interna a quella comunitaria, ha sostituito tale meccanismo di tassazione "*a cascata*" con l'ormai noto sistema dell'"*esenzione*".

La cause di esclusione

Il legislatore ha previsto tuttavia delle cause di esclusione alla regola generale, disponendo l'imposizione fiscale sui dividendi qualora:

- la società erogante, se non residente, non rivesta una delle forme societarie previste nella lista stabilita all'articolo 2 della direttiva madre-figlia;
- il soggetto percipiente sia una istituzione finanziaria che detiene le azioni come investimento duraturo;
- le azioni della società siano negoziabili in un mercato pubblico e il soggetto percipiente, se società non quotata, possieda meno del 10 per cento del capitale sociale della società erogante (questo al fine di evitare agevolazioni fiscali sui dividendi distribuiti da società quotate attraverso

l'interposizione di una società *holding* privata tra la società quotata e la società percipiente);
- il dividendo erogato costituisca in realtà una distribuzione occulta di profitti.

Le aliquote fiscali

Inoltre la riforma ha contribuito ad abbassare la pressione fiscale vigente in Finlandia. L'aliquota fiscale sui redditi societari è stata infatti ridotta dal 29 per cento al 26 per cento mentre l'aliquota relativa ai redditi di capitale percepiti da una persona fisica e le ritenute applicate sugli interessi e le *royalties* erogati ad un soggetto non residente sono passate dal 29 per cento al 28 per cento.

di

Guerrino Sozza

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/participation-exemption-segna-passo-finlandia>